

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 marzo 2018, n. 36

**D.lgs. n. 152/2006 e smi – Metanodotto di Interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato “Trans Adriatic Pipeline” alla rete Nazionale gasdotti DN 1400 (56”)-DP 75 Bar - Decreto MATTM di compatibilità Ambientale n. 249 del 22/09/2017. “Verifica di Ottemperanza” della prescrizione n. A.11).  
Proponente SNAM RETE GAS, corrente in Milano alla Piazza Santa Barbara n. 7.**

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché  
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA-Vinca**

sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata d'intesa con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, nonché del contributo istruttorio acquisito dalla Sezione Difesa del Suolo e Rischio sismico, ha adottato il seguente provvedimento.

**Visti:**

- la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, recante “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- l’art. 32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;
- l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;
- la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

**Visti altresì:**

- il d.lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia Ambientale*” e, segnatamente gli artt. 28 e 29 inerenti al “*Monitoraggio*” ed ai “*Controlli e sanzioni*”;
- il D.M. n. 308/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.

**Premesso che:**

- con D.M. n. 249 del 22/09/2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (d’ora in avanti MATTM) decretava la compatibilità ambientale del progetto inerente alla realizzazione del “*Metanodotto di interconnessione TAP - Collegamento di approdo del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline alla Rete nazionale gasdotti*” che si sviluppa nella Regione Puglia nei territori delle province di Lecce e Brindisi presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1”;

- l'art.1 del citato D.M. recante il *"Quadro Prescrittivo"* indicava, differenziandole in due sezioni, 39 prescrizioni alla cui ottemperanza subordinava l'efficacia del medesimo decreto;
- il successivo art. 2 recante le *"Verifiche di Ottemperanza"*, individuava l'Autorità Competente preposta all'attività di monitoraggio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017 (denominandola *"Ente istruttore"*) per ciascuna verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto precedente e indicava la Regione Puglia quale Ente istruttore per 10 delle 39 prescrizioni complessivamente apposte;
- con nota n. INGCOS/TAPUG/1264/MAR del 20/12/2017, acquisita al prot. regionale n. AOO\_089/12560 del 28/12/2017, SNAM RETE GAS (d'ora in avanti SRG) inoltrava la documentazione tecnica per la Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.13), A.14), A.15) che veniva caricata sul Portale Ambientale istituzionale regionale;
- la Regione Puglia-Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO\_089/513 del 17/01/2018 - trasmessa per conoscenza a mezzo pec a quanti in indirizzo - , per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate:
  - comunicava l'interruzione dei termini del procedimento volto alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni demandate dal MATTM alla Regione Puglia ed oggetto della nota di trasmissione;
  - invitava SRG a trasmettere la documentazione per le verifiche di ottemperanza A.2), A.3), A.7), A.8), A.11), A.13) solo a valle dell'ottenimento degli atti autorizzativi dovuti e necessari per la realizzazione dell'opera, ritenuti atti necessari e presupposti indefettibili per lo svolgimento delle ottemperanze stesse;
- con nota prot. n. m\_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001988.29/01/2018, il Direttore Generale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al D.M. n. 249/2017, rappresentava *"che non rileva, relativamente alla possibilità di avvio delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni del detto decreto VIA, il fatto che il progetto del metanodotto di cui trattasi risulti allo stato ancora in corso di autorizzazione. ... (omissis)... Inoltre eventuali modifiche che dovessero essere apportate al progetto in fase di autorizzazione saranno, se del caso, sottoposte ad una verifica ambientale aggiuntiva"*. Con la medesima nota invitava al Regione a provvedere all'evasione delle verifiche di propria competenza entro un termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della nota stessa.

**Richiamati i contenuti della nota prot. n. 513 del 17/01/2017 come di seguito sintetizzabili:**

- l'opera in argomento non ha ancora conseguito il prescritto provvedimento autorizzativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e smi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti MISE), non avendo la Regione Puglia rilasciato la prevista intesa ai sensi dell'art. 1 co. 8-bis della legge n. 239/2004, come integrato dall'art. 1 co. 554 della legge 190/2014: a valle di tale circostanza il MISE ha pertanto devoluto il procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8-bis della Legge n. 239 del 2004, come integrato dall'art. 1 co. 554 della Legge n. 190 del 2014: ne discende che, allo stato attuale, l'opera non è ancora cristallizzata nel suo assetto definitivo e, pertanto, è in astratto, ancora suscettibile di subire modifiche;
- come già evidenziato nel parere reso dalla CTVIA n. 2410 del 26/05/2017 (presupposto al D.M. n. 249/2017) *"l'autorizzazione paesaggistica (ed eventuale deroga all'art. 95 delle NTA del PPTR) confluirà nel procedimento di autorizzazione unica, di competenza del MISE (ai sensi dell'art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001) e quindi nel provvedimento finale, di autorizzazione alla costruzione e di cui il Dec. VIA costituisce parte integrante, tenuto conto che detto provvedimento finale sostituisce, anche ai fini urbanistici, edilizi, nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, e costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati (quali appunto il PPTR)"*;
- la suesposta circostanza (ribadita anche dalla competente D.G. del MISE nella sua nota prot. n. 28463 del 04/12/2017) postula, pertanto, che sia necessaria e propedeutica l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e smi comprensiva di deroga al PPTR (circostanza già palesata in occasione della seduta di coordinamento indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la data

del 21.12.2017, a cui la Regione ha partecipato in modalità remota). Alla data di adozione del presente provvedimento la Regione non ha ancora rilasciato il richiesto provvedimento;

- i presupposti *ex lege* discendenti dal d.lgs. n. 42/2004 sulla scorta dei quali la Regione è Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (come da surr richiamata richiesta del MISE) non possono essere distinti e scissi da quelli che sorreggono anche le verifiche di ottemperanza involgenti gli aspetti paesaggistici delle prescrizioni apposte al provvedimento di VIA;
- è di ogni evidenza che la citata presupposizione confligge tanto con la possibilità di espletare le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni già richieste (e correlate agli aspetti paesaggistici) quanto con la possibilità di esperirle prima del rilascio del medesimo provvedimento.

#### **Considerato che:**

- ad onta dei contenuti della prefata nota, la Regione Puglia, nella qualità di Ente istruttore individuato dal MATTM, è onerata dell'adempimento concretantesi nella verifica di ottemperanza delle prescrizioni demandate, e, a tal fine, con nota prot. n. 1172 del 02/02/2018 e successiva nota prot. n. 1304 del 19/02/2018, ha chiesto idoneo supporto tecnico ad altre articolazioni regionali appositamente individuate onde ottemperare al citato obbligo: in particolare per la prescrizione identificata dal n. A.11) tale supporto è stato richiesto alla Commissione Tutela Alberi Monumentali prevista dalla l.r. n. 14/2007 recante "*Tutela e valorizzazione del paesaggio e degli ulivi monumentali della Puglia*", quale organo consultivo specializzato nella materia *de quo*.

Per facilità di lettura, si trascrive di seguito il contenuto integrale della prescrizione n. A.11) del D.M. n. 249/2017:

*"Preso atto della modalità prevista dalla Società Proponente per la salvaguardia con espianto trasporto e reimpianto di tutti gli ulivi presenti all'interno della pista di lavoro, e delle misure di mitigazione adottate per la salvaguardia anche della vegetazione e degli habitat naturali esistenti, che portano ad escludere interferenze con esemplari arborei adulti e specie tipiche del paesaggio ed autoctone, la progettazione esecutiva sia effettuata sviluppando il progetto originario proposto e integrazioni presentate nel corso della presente istruttoria, ovvero: per la gestione delle interferenze con gli ulivi si dovrà comunque fare riferimento:*

- *alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013 n. 1417 che aggiorna l'elenco, provvisorio, non definitivo degli ulivi monumentali di cui all'art. 5 (Elenco degli ulivi e uliveti monumentali) della L.R. 14/2007 così come integrata dalla L.R. n. 12 dell'11 aprile 2013;*
- *alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2013, n. 1576 che approva le linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto degli ulivi monumentali quali indirizzo per la corretta applicazione delle procedure agronomiche previste a seguito dell'applicazione degli artt. 11 e 13 della L.R. 14/2007, laddove si sia in presenza di ulivi che presentano carattere di monumentalità (Art. 2 della L.R. 14/2007), anche se non ancora inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali.*

*A tale riguardo si precisa che:*

- *la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti dovrà essere dimensionata così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA, ovvero ridotta a 24 metri con allargamenti a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 100 m di percorrenza al fine di ridurre al minimo indispensabile il numero delle piante di ulivo da espiantare;*
- *tutte le aree di messa a dimora e conservazione temporanee degli ulivi espantati durante le attività di cantiere dovranno essere collocate in aree utilizzate a seminativi, limitrofe alla pista di lavoro, così come dichiarato dalla Società proponente in sede di Integrazioni al SIA;*
- *le aree di ricollocazione finale all'interno della pista di lavoro, dovranno corrispondere agli stessi siti di espianto al fine di mantenere i medesimi sestri d'impianto attuali, così come dichiarato dalla Società proponente in sede di Integrazioni al SIA;*
- *per le operazioni di espianto/reimpianto con garanzia di attecchimento, la Società Proponente si*

*dovrà attenere alle prescrizioni contenute nell'Allegato A della L.R. 4/06/2007 n. 14 in analogia al trattamento degli ulivi monumentali. Tutto quanto dichiarato formalmente dalla Società Proponente in riscontro al punto n. 11 della richiesta di integrazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio viene reso prescrittivo;*

- *per la salvaguardia delle aree e degli habitat naturali presenti lungo il tracciato del metanodotto in progetto dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione ambientale (tra cui, opere trenchless, preservazione del suolo agrario, raccolta di fiorume, collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo), così come dichiarato dalla Società Proponente in sede di Integrazioni al SIA”.*

**Rilevato che:**

- con nota prot. n. 1952 del 26/02/2018 detta Commissione inoltra il contributo istruttorio richiesto reso nella seduta del 19/02/2018 dal cui tenore si evince che la documentazione trasmessa da SRG inerente alla prescrizione in oggetto è carente degli elementi necessari alla compiuta verifica di ottemperanza.

**Tutto ciò premesso e considerato, e visti**

- il D.M. n. 249/2017 del MATTM recante il giudizio favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto da SNAM RETE GAS;
- la prescrizione n. A.11) apposta al citato D.M.;
- il contributo pervenuto innanzi meglio dettagliato;

**Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente in intestazione

**DETERMINA**

- **di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportate, quali parti integranti del presente provvedimento;
- **di dichiarare** non ottemperata la prescrizione n. A.11) del Decreto VIA del MATTM n. 249/2017, sulla base del surriferito contributo reso dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali nella seduta del 19/02/2018 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**All.1**);
- **di precisare** che, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto del co. 3 e del co. 5 dell'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, la società proponente è tenuta a trasmettere la documentazione conforme al contenuto integrale della prescrizione entro l'ulteriore termine di trenta

(30) giorni decorrenti dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, utile a superare le criticità rilevate dalla Commissione, come specificate in narrativa;

- **di specificare** che il presente provvedimento inerisce alla sola verifica dell'ottemperanza della prescrizione indicata e che rimane ferma ed impregiudicata la necessità in capo alla proponente SNAM RETE GAS di acquisire ogni altra autorizzazione *lato sensu* intesa necessaria alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali al MATTM-DG per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'Arpa Puglia, alla Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico, all'Autorità di Bacino Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castri di Lecce, Lizzanello, Lecce, Surbo, Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Brindisi, alla SNAM RETE GAS, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul B.U.R.P..


Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e smi, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. n. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **I funzionari**

Avv. Giorgia Barbieri  
Rag. Carmen Mafrica  
Ing. Ljuba Tornese

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Via-Vinca  
Dott.ssa Antonietta Riccio**

**REGIONE  
PUGLIA****DIPARTIMENTO Mobilità, qualità Urbana, Opere  
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio****SEZIONE Autorizzazioni Ambientali*****Commissione Tutela Alberi Monumentali***

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Direttore del Dipartimento**

c.a. Ing. Barbara Valenzano

[dipartimento.mobilitaqualurboppubbbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it)**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

c.a. ing. Barbara Loconsole

[servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)**Regione Puglia**

Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

**Oggetto:** Contributo istruttorio per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.11) di cui al Decreto MATTM n. 249 del 22.09.2017- Metadonodotto di interconnessione Trans Adriatic Pipeline – TAP, Gasdotto – **Riscontro.**

In riferimento a quanto in oggetto epigrafato e in riscontro alla nota prot. n. AOO\_089/1172 del 02.02.2018 si trasmette il contributo istruttorio reso dalla Commissione Tutela Alberi Monumentali nella seduta del 19.02.2018.

*“Il Presidente della Commissione, intervenuta nel corso dei lavori, precisa che il contributo richiesto alla Commissione è finalizzato alla verifica di ottemperanza della prescrizione A.11), in riscontro alla richiesta di cui alla nota prot. n. AOO\_089/1172 del 02/02/2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e che lo stesso diverge dal parere obbligatorio della Commissione di cui alla L.R. 14/07 e ss.mm.ii ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'espianto di alberi di ulivi monumentali, in deroga al divieto di cui all'art. 10 della richiamata legge regionale.*

*La Dott.ssa Sasso procede alla lettura dei 5 punti in cui è articolata la citata prescrizione. In via preliminare la Commissione rileva alcune imprecisioni nella formulazione del punto 4 della suddetta prescrizione, ritenendo che il MATTM:*

- *per le operazioni di espianto/reimpianto degli esemplari di ulivo volesse alludere alle linee guida di cui all'allegato A della D.G.R. n. 1576 del 03/09/2013 e non della l.r. 14/07, che invece è sprovvista di allegati;*

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie, 8 – 70026 Modugno (BA)  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Mobilità, qualità Urbana, Opere  
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**

**SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

**Commissione Tutela Alberi Monumentali**


- *non abbia voluto riferirsi al punto n. 11 della richiesta di integrazioni (nota DVA11758 del MATTM datata 22/05/2016) che attiene agli aspetti relativi alla "Qualità dei principali corsi d'acqua" ma piuttosto al punto n. 10 "Modalità di salvaguardia degli ulivi", che così espressamente recita: "Con riferimento a quanto descritto nel Quadro di riferimento progettuale relativamente alle modalità previste di salvaguardia degli ulivi con espianto, conservazione e trapianto, si richiede una descrizione più dettagliata delle varie fasi operative, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica, schemi e disegni tecnici."*

La Commissione quindi procede all'istruttoria della Relazione Tecnica "Verifica di ottemperanza Ante Operam" SPC-RE-VOT-002 volume 2 nella parte relativa all'ottemperanza della prescrizione A.11) (pag.7-9) e degli elaborati in essa richiamati prodotti dalla società proponente SNAM RETE GAS con sua nota prot. n. 1264 del 20/12/2017. Sentiti i rappresentanti dei Amministrazioni comunali intervenute, la Commissione relazione quanto di seguito esposto in merito alla verifica di ottemperanza dei 5 punti della prescrizione A.11):

1. *relativamente al primo punto non ci sono le condizioni per poter verificare se "la pista di lavoro in corrispondenza degli uliveti è ridotta a 24 metri con allargamenti a 32 m per 50 metri di lunghezza ogni 1000 m di percorrenza" in quanto le tavole PL-101, PL-201, PL-301 "Planimetria Catastale con aree di occupazione lavori" che la società indica per la verifica in oggetto:*
  - a. *non evidenziano i tratti in cui la pista di lavoro si trova in corrispondenza degli uliveti, trattasi infatti una planimetria catastale senza indicazioni sull'uso del suolo;*
  - b. *non mostrano informazioni circa le dimensioni e le distanze richieste;*
2. *relativamente al secondo punto della prescrizione, pur notando che le n. 8 aree proposte per la messa a dimora e conservazione temporanee degli ulivi espantati durante le attività di cantiere sono limitrofe alla pista di lavoro, non ci sono le condizioni per poter verificare che le stesse siano collocate in aree utilizzate a seminativi in quanto il documento SC-DTU-001 "Messa a deposito temporaneo ulivi", che la società indica per la verifica in oggetto, non evidenzia l'uso del suolo delle stesse aree;*
3. *relativamente al terzo punto della prescrizione, pur rilevando che nel documento "RE-GAU-001" a pag. 4-5 è prevista la messa in atto di "Sistemi di tracciabilità delle piante", al fine di reimpiantare gli ulivi espantati esattamente nel punto originario e quindi lasciare inalterato il sesto di impianto originario, non ci sono le condizioni per poter verificare che le aree di ricollocazione finale all'interno della pista di lavoro, corrispondano agli stessi siti di espianto in quanto nella documentazione presentata per la verifica di ottemperanza non è presente alcun elaborato che indichi l'ubicazione delle piante di ulivo pre e post operam;*
4. *relativamente al quarto punto della prescrizione, pur mancando uno schema temporale delle operazioni di espianto/reimpianto con garanzia di attecchimento, si*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie, 8 – 70026 Modugno (BA)  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Mobilità, qualità Urbana, Opere  
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**

**SEZIONE Autorizzazioni Ambientali**

***Commissione Tutela Alberi Monumentali***

evidenzia che le stesse operazioni, riportate nel documento RE-GAU-001 "Indicazioni operative per la gestione degli alberi di ulivo" al par. 2b, sono redatte in conformità alle linee guida di cui all'allegato A della DGR n. 1576/2013;

5. relativamente al quinto punto, pur essendo riportate nel documento RE-PRV-001 a pag.5 e nel documento DL-101 a pag. 39 e ss, ancorché sinteticamente, le indicazioni rispettivamente alla "raccolta del fiorume" e alla "preservazione del suolo agrario", non ci sono le condizioni per poter verificare che le altre misure di mitigazione ambientale richiamate nella prescrizione siano messe in atto, in particolare:
- benché siano previste opere trenchless (micro tunnel), i disegni di dettaglio (rif. es. doc. AT-115, AT-117, etc..), che la società indica per la verifica in oggetto, non evidenziano se queste siano in corrispondenza delle aree e degli habitat naturali da salvaguardare;
  - per quanto riguarda la collocazione delle piazzole e delle aree di deposito in ambiti a seminativo, come già esposto ai precedenti punti 1 e 2, le planimetrie trasmesse e indicate per la verifica, non evidenziano gli attuali usi del suolo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione pertanto conclude che la documentazione prodotta dalla SNAM RETE GAS in data 20/12/2017 non permette di determinare favorevolmente l'ottemperanza di tutti i 5 punti costituenti la prescrizione A.11) del D.M. n. 249/2017.

In subordine la Commissione ritiene osserva altresì che:

- sarebbe opportuno che sia prodotta idonea documentazione calibrata al livello di approfondimento progettuale, utilizzando altresì, per le tavole grafiche, una base cartografica che permetta il controllo dello stato reale dei luoghi interessati;
- le relazioni tecniche siano firmate e timbrate da professionisti abilitati;
- il progetto di rimboschimento tenga conto delle reali condizioni ambientali (volumi di irrigazione calibrati alle condizioni climatiche) e delle disposizioni di cui al Decreto 7 dicembre 2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali così come di ogni altra norma atta a prevenire la diffusione della *Xylella fastidiosa*, nella scelta delle specie vegetali da utilizzare".

la Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali  
(Dott.ssa. Antonietta Riccio)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Via delle Magnolie, 8 – 70026 Modugno (BA)  
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it